



3. SFRUTTAMENTO E ABUSO SESSUALE

a) Il turismo sessuale a danno di minori

Rispetto ai precedenti Rapporti, la situazione resta sostanzialmente immutata. Le Organizzazioni Non Governative che operano nei cosiddetti paesi di «destinazione» continuano a rilevare la presenza di italiani. La mancanza di banche dati non consente di quantificare il numero di nostri connazionali in trasferta arrestati che optano per il processo nel paese di destinazione; né è possibile definire quante sono le condanne, di quale entità e per quali reati. Negli ultimi anni, la maggiore attenzione rivolta alla produzione e circolazione di materiale pedopornografico e il crescente numero di condanne, hanno fatto emergere come in alcuni casi il reo praticasse anche il turismo sessuale a danno di minori⁷⁶, senza però che sia stato chiamato a risponderne.

Quanto all'applicazione della Legge 269/1998, l'unica forma di monitoraggio sono le relazioni prodotte annualmente dal Dipartimento delle Pari Opportunità, a cura dell'Osservatorio per il contrasto della pedofilia e della pornografia minorile. A tutto il 2011 non è stato effettuato alcun monitoraggio istituzionale per la verifica della corretta applicazione di quanto previsto all'art.17 della Legge 38/2006⁷⁷.

76 14 ottobre 2010, ad esempio, M.M. è stato condannato dal Tribunale di Milano a 17 anni e 260mila euro di multa per detenzione e produzione di materiale pedopornografico. Ben 267 filmati lo ritraevano durante i suoi incontri in Thailandia. <http://tinyurl.com/76b6bcl>. La detenzione di materiale pedopornografico costituisce una fattispecie autonoma di reato, indipendentemente dall'identità degli attori. Quando tuttavia il protagonista dei filmati è un soggetto identificabile nello stesso detentore, vi è la prova non solo di detenzione e produzione di materiale illegale, ma anche dei rapporti sessuali con i minori coinvolti. E' lecito chiedersi per quale motivo i capi d'imputazione abbiano riguardato esclusivamente gli artt. 600 ter e 600 quater, e non gli artt. 609 bis, 609 ter, 609 quater. Il reato di abusi sessuali su minori è stato contestato per atti compiuti in Italia nei confronti di minori anche disabili, ma non nei confronti delle vittime thailandesi inequivocabilmente ritratte nei filmati.

77 Art.17: 1. «Gli operatori turistici che organizzano viaggi collettivi o individuali in Paesi esteri hanno l'obbligo, a decorrere dalla data di cui al comma 2, di inserire in maniera evidente nei materiali

Alcune verifiche sono state effettuate solo da associazioni di categoria del settore turistico e da Organizzazioni Non Governative⁷⁸, con tutti i limiti rappresentati dai ridotti strumenti a disposizione. L'assenza di qualsiasi verifica istituzionale comporta che ad oggi non sia stata erogata alcuna sanzione, ma ciò non certifica che tutto il materiale prodotto risponda alle specifiche di legge.

Dal 2008⁷⁹, presso l'Istituto Diplomatico sono previste giornate di formazione e sensibilizzazione sul tema rivolte al personale del Ministero degli Affari Esteri (MAE) destinato a prestare servizio all'estero. Le campagne di sensibilizzazione, però, hanno scarso impatto e poca sostenibilità. Nel 2011 si è concluso un progetto finanziato dalla Commissione Europea⁸⁰, all'interno del quale le istituzioni nazionali hanno avuto un ruolo attivo. Sebbene gli obiettivi siano stati raggiunti, anello debole della catena restano l'attenzione e la consapevolezza da parte dell'opinione pubblica.

Anche l'impegno dell'industria turistica, comprese le industrie firmatarie del Codice di Condotta, si è notevolmente ridotto. Nel 2008, *The Code*⁸¹ ha

propagandistici, nei programmi, nei documenti di viaggio consegnati agli utenti, nonché nei propri cataloghi generali o relativi a singole destinazioni, la seguente avvertenza: «Comunicazione obbligatoria ai sensi dell'articolo della legge n.... - La legge italiana punisce con la reclusione i reati concernenti la prostituzione e la pornografia minorile, anche se commessi all'estero». 2. La disposizione di cui al comma 1 si applica con riferimento ai materiali illustrativi o pubblicitari o ai documenti utilizzati successivamente al novantesimo giorno dalla data di entrata in vigore della presente legge. 3. Gli operatori turistici che violano l'obbligo di cui al comma 1 sono puniti con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.500 a euro 6.000. All'irrogazione della sanzione provvede il Ministero delle attività produttive».

78 Osservatorio Nazionale (costituito dall'EBNT - Ente Bilaterale Nazionale del Turismo, costituito dalle organizzazioni sindacali nazionali dei datori di lavoro e dei lavoratori del turismo) circa l'applicazione della Legge 269/1998 e del Codice di Condotta recepito dal CCNL del turismo. Nel biennio 2009-2010, in collaborazione con la SL&A (società di ricerca e di consulenza sui temi riguardanti il turismo), ed ECPAT Italia onlus hanno condotto un'indagine sull'applicazione dell'art.17.

79 ESPAT Italia realizza corsi di formazione tra rappresentanti (diplomatici, consolari e degli Istituti di Cultura all'estero) italiani in partenza per 33 Paesi, che ECPAT definisce «a rischio» causa l'alto tasso di turisti sessuali italiani. Paesi come la Thailandia o la Cambogia, Brasile e Repubblica Dominicana, Kenya e Nigeria, Romania e Moldavia. 80 Il progetto *Offenders beware!* ha coinvolto cinque sedi ECPAT europee, tra cui l'Italia; è iniziato nel 2008 e si è concluso nel 2011. L'obiettivo principale era quello di contribuire alla protezione dei minori dallo sfruttamento sessuale commerciale nel turismo con particolare attenzione a Kenya, Filippine, Sud Africa, India, Costa Rica e Repubblica Dominicana (questi paesi sono stati partners del progetto) attraverso l'esercizio di maggiore pressione mediatica (ad esempio con uno spot diffuso anche dalla rete ECPAT), sociale (attraverso materiale informativo e una piattaforma *e-learning*) e legislativa (*advocacy meeting* e incontri con le istituzioni) www.viaggidanonfare.org

81 Organizzazione non governativa con sede negli Stati Uniti. www.



introdotto nuove regole per quanto riguarda sia l'adesione, sia l'attuazione dello stesso. L'Italia, avendo introdotto il Codice di Condotta nel CCNL del turismo già nel 2003, non riesce a trovare una modalità per far coesistere i due codici. Varie ONG italiane sono poi coinvolte in progetti di cooperazione internazionale per la sensibilizzazione e costruzione di reti di turismo responsabile in paesi colpiti dal turismo sessuale⁸². In questo modo, la popolazione locale è in grado di prevenire e contrastare gli abusi dei turisti, difendendo i diritti dei minori e promuovendo l'idea di un altro tipo di turismo. Un esempio positivo, infine, è quello di Roma, che nel 2010 ha introdotto un Codice di Condotta contro lo sfruttamento sessuale dei minori a fini commerciali nei viaggi e nel turismo⁸³: la delibera del Consiglio capitolino prevede, oltre ad azioni di sensibilizzazione sul territorio romano, la costituzione di un Tavolo interistituzionale con compito di verifica e monitoraggio sull'attuazione del Codice.

illustrino il problema e forniscano strumenti per l'attivazione di misure di contrasto.

125

Pertanto il Gruppo CRC raccomanda:

1. Al **Ministero degli Affari Esteri**, al **Ministero della Giustizia** e al **Ministero dell'Interno**, come già raccomandato nei precedenti Rapporti CRC, di adoperarsi per garantire una maggiore cooperazione tra l'Italia e i principali paesi di destinazione, attraverso la stipula di protocolli d'intesa che facilitino l'attività investigativa e dunque l'applicazione del principio di extraterritorialità, previsto dalla Legge 269/1998;
2. Al **Ministero della Giustizia**, nella piena accezione del principio di extraterritorialità, di sollecitare la procedibilità d'ufficio per il reato di cui all'art. 609 quater (atti sessuali con minorenni) nei confronti di reati commessi all'estero;
3. Al **Ministero dello Sviluppo Economico** di prevedere dei moduli formativi, all'interno della formazione continuata, per gli operatori del settore turistico ed alberghiero che

thecode.org

⁸² La diffusione del turismo responsabile come strumento per prevenire lo sfruttamento sessuale è promossa da AITR (Associazione Italiana Turismo Responsabile), attraverso iniziative e progetti che realizzano i soci in partnership (ONG ed Organizzatori di viaggio).

⁸³ Delibera del Consiglio di Roma Capitale n. 21 del 22 febbraio 2010.